



Ufficio del Dirigente  
telefono 0323 4950302 - fax 0323 4950274  
e-mail: [settimo@provincia.verbania.it](mailto:settimo@provincia.verbania.it)

determinazione n. 241

data: 13.06.2008

oggetto:

**Autorizzazione unica del Centro di Raccolta per la messa in riserva (R13), il raggruppamento preliminare (D13) ed il trattamento (R3) di rifiuti urbani pericolosi e non, sito in Località Regione Nosere a Domodossola (VB), ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in capo alla Società Valle Ossola S.p.A. con sede legale in Via Valle Antigorio, 26 a Crevoladossola (VB).**

#### IL DIRIGENTE

##### Premesso che:

- L'istruttoria concernente il procedimento in oggetto è stata assegnata al Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche, giusta la Determinazione Dirigenziale del VII Settore della Provincia del V.C.O. n. 51 del 11/02/2008 "Assegnazione del personale ai Servizi del Settore ed individuazione dei Responsabili dei Servizi".
- Il Responsabile del procedimento, Ing. Claudio Giannoni, con la collaborazione dell'Istruttore ad hoc individuato, Ing. Stefano Canetta, ha ultimato l'iter istruttorio, giungendo a proporre la Determinazione conclusiva di competenza.

##### Visto:

- La L. 241/90 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- La D.G.P. di questa Provincia n. 84 del 24/04/2008 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2008.
- Il Decreto del Presidente di questa Provincia n. 34 del 28.12.2007 avente per oggetto "Conferimento incarichi di direzione dell'Ente".
- La Determinazione Conclusiva del procedimento di competenza formulata dal Responsabile del procedimento prot. n. 33237/7° del 13/06/2008 allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso,

#### DETERMINA

di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla "Determinazione conclusiva", relativa al procedimento in oggetto, formulata dal Responsabile del procedimento, prot. n. 33237/7° del 13/06/2008, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

#### AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Proverbio Marip)



PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA  
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania  
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

Servizio: Suolo Rifiuti e Bonifiche  
telefono: 0323 4950233 - fax: 0323 4950274  
e-mail: rifiuti.bonifiche@provincia.verbania.it

Al Dirigente del VII Settore  
della Provincia del V.C.O.  
SEDE

Verbania, 13/06/2008

Prot. n. 33237/7°

oggetto:

Autorizzazione unica del Centro di Raccolta per la messa in riserva (R13), il raggruppamento preliminare (D13) ed il trattamento (R3) di rifiuti urbani pericolosi e non, sito in Località Regione Nosere a Domodossola (VB), ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in capo alla Società Valle Ossola S.p.A. con sede legale in Via Valle Antigorio, 26 a Crevoladossola (VB). **DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO.**


#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

##### Premesso che:

- Con l'Ordinanza n. 1/06 del 19/12/2006 del Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola ex art. 191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e successivi reiteri della stessa rispettivamente con le Ordinanze presidenziali n. 1/07 del 19/06/2007 e n. 3/07 del 13/12/2007, ex art. 191, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è stato ordinato alla Società Valle Ossola S.p.A. di esercire il Centro di Raccolta di rifiuti urbani pericolosi e non ubicato in Località Regione Nosere a Domodossola (VB), in deroga all'art. 210 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di consentire e permettere il corretto ed efficiente funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani del bacino dell'Ossola.
- Al punto 3.6 della sopra richiamata Ordinanza n. 3/07 del 13/12/2007 è stato ordinato alla Società Valle Ossola S.p.A. di presentare al Servizio scrivente, entro e non oltre la data del giorno 19/03/2008, specifica istanza di autorizzazione alla gestione del Centro di Raccolta in oggetto, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- Con nota del 18/03/2008, acquisita con ns. prot. n. 17735 del 19/03/2008, la Società Valle Ossola S.p.A., con sede legale in Via Valle Antigorio, 26 a Crevoladossola (VB), ha presentato al Servizio scrivente istanza di autorizzazione unica per il Centro di Raccolta per la messa in riserva (R13), il raggruppamento preliminare (D13) ed il trattamento (R3) di rifiuti urbani pericolosi e non, ubicato in Località Regione Nosere a Domodossola (VB), ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- Quale Istruttore Tecnico del procedimento in oggetto è stato individuato l'Ing. Stefano Canetta.

##### Preso atto e considerato che:

- Con nota prot. n. 18291/7° del 21/03/2008, il Servizio scrivente ha comunicato ai Soggetti interessati, ex artt. 7 e 8 della L. 241/90 ed ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e loro s.m.i., l'avvio del procedimento relativo all'istanza di cui sopra, comunicando, altresì, l'effettuazione in data 21/04/2008 del sopralluogo istruttorio presso l'impianto in oggetto ubicato in Località Regione Nosere a Domodossola e convocando gli stessi Soggetti per il giorno 21/04/2008 presso la sede provinciale per l'effettuazione della prima seduta della relativa Conferenza di Servizi.
- Con nota prot. n. 18695/7° del 26/03/2008, il Servizio scrivente ha chiesto alla Società Valle Ossola S.p.A. di trasmettere ulteriori copie della documentazione tecnico progettuale allegata all'istanza di cui sopra, al fine di coinvolgere nel procedimento





avviato le Autorità competenti ai sensi del vincolo paesaggistico gravante su parte dell'area del Centro di Raccolta in oggetto, ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..


- Con nota prot. n. 1130 del 28/03/2008, acquisita con ns. prot. n. 19476 del 31/03/2008, la Società Valle Ossola S.p.A. ha trasmesso al Servizio scrivente le copie della documentazione tecnico progettuale richieste con la nota di cui sopra.
- Con nota prot. n. 19664/7° del 31/03/2008, il Servizio scrivente ha esteso l'avvio del procedimento e la convocazione alla prima seduta della Conferenza dei Servizi di cui sopra alla Regione Piemonte – Settore Gestione Beni Ambientali ed alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, per quanto di rispettiva competenza ai sensi del vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
- Con nota prot. n. 338 del 01/04/2008, acquisita con ns. prot. n. 19886 del 01/04/2008, il Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola, stante la trasmissione allo stesso, per sola conoscenza, della nota di avvio procedimento e di convocazione alla prima seduta della Conferenza di Servizi di cui sopra, ha chiesto al Servizio scrivente di essere convocato quale Soggetto interessato e competente, in considerazione della delega delle funzioni amministrative e tecniche che l'Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola ha attribuito ai Consorzi Obbligatori di Bacino con propria Deliberazione di Assemblea n. 10 del 07/06/2005.
- Con nota prot. n. 20186/7° del 03/04/2008, il Servizio scrivente ha convocato il Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola, in qualità di Soggetto interessato e competente, alla prima seduta della Conferenza di Servizi del giorno 21/04/2008 relativa al procedimento in questione.
- In data 07/04/2008 è stato effettuato il sopralluogo istruttorio presso il Centro di Raccolta ubicato in Località Regione Nosere a Domodossola a cui hanno partecipato i Soggetti interessati, come da elenco intervenuti agli atti del Servizio scrivente.
- Con nota prot. n. 21304/7° del 09/04/2008, il Servizio scrivente, in considerazione della proposta progettuale avanzata dalla Società Valle Ossola S.p.A. di realizzare sul Rio Bacenetto un'opera di scarico delle acque meteoriche di dilavamento raccolte dall'impianto in oggetto ed in considerazione delle competenze in funzione di gestione delle aree del Demanio dello Stato, ha convocato al procedimento in oggetto, per quanto di competenza, la Regione Piemonte Settore Decentrato di Verbania Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico.
- In data 21/04/2008 si è tenuta presso la sede provinciale la prima seduta della Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto, in ambito della quale è stato preso atto in particolare delle perplessità espresse dalla Regione Piemonte – Settore Gestione Beni Ambientali, con propria nota prot. n. 17207 del 21/04/2008, a riguardo del fatto che, sulla parte di area dell'impianto in oggetto gravata dal vincolo di uso civico, fossero state realizzate nel recente passato infrastrutture (un capannone adibito al trattamento dei rifiuti costituiti da carta e plastica e pavimentazioni esterne) senza che per esse fosse stata rilasciata la preventiva autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Considerato, però, che il vincolo di uso civico gravante su detta parte di impianto, di cui il vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. è conseguenza, è stato determinato dal Comune di Domodossola con propria D.C.C. n. 2 del 21/02/2005 "Presa d'atto dell'accertamento degli usi civili sul territorio comunale", la cui perimetrazione è stata approvata dalla Regione Piemonte – Ufficio Usi Civici con propria Determinazione n. 616 del 14/06/2007, in data successiva all'autorizzazione di realizzazione di dette infrastrutture, la Conferenza di Servizi ha deciso di approfondire tale aspetto e di aggiornare a tale specifico scopo, con il coinvolgimento in particolare degli Enti competenti in materia, la Conferenza stessa ad una successiva seconda seduta in data 19/05/2008, in esito alla quale, se superate positivamente le perplessità espresse in relazione al vincolo paesaggistico insistente su parte delle aree in oggetto, sarebbero state formalizzate le richieste di integrazioni alla documentazione tecnico





progettuale presentata dalla Società Valle Ossola S.p.A., come da relativo verbale della seduta stessa agli atti del Servizio scrivente.

- Con nota prot. n. 23840/7° del 23/04/2008, il Servizio scrivente ha trasmesso il verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi del giorno 21/04/2008 di cui sopra ed ha convocato i Soggetti interessati per il giorno 19/05/2008 presso la sede provinciale per la seconda seduta della Conferenza di Servizi stessa.
- In data 19/05/2008 si è tenuta presso la sede provinciale la seconda seduta della Conferenza di Servizi nella quale si è preso atto e concordato, in virtù di quanto espresso per competenza dalla Regione Piemonte Settore Gestione Beni Ambientali, che l'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004 delle infrastrutture in esame non era necessaria stante la determinazione dei terreni del Comune di Domodossola gravati da vincolo di uso civico in data successiva all'autorizzazione rilasciata per la realizzazione delle stesse, inoltre, in considerazione del fatto che le opere in progetto proposte dalla Società Valle Ossola relative al procedimento in questione non rientrano nelle tipologie di interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., al fine del prosieguo e conclusione del procedimento, la Conferenza ha preso atto e concordato che non risulta necessaria alcuna espressione di merito al procedimento in oggetto da parte della Regione Piemonte – Settore Gestione Beni Ambientali, per quanto di competenza, ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come espresso dallo stesso Ente, demandando inoltre gli eventuali aspetti legati alle opere già realizzate rispetto ai disposti normativi in materia paesaggistica alle esclusive competenze del Comune di Domodossola e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, esulando gli stessi dal procedimento in oggetto. La seduta si è pertanto conclusa con la richiesta di integrazioni alla Società Valle Ossola S.p.A., che avrebbero dovuto essere trasmesse al Servizio scrivente entro la data del giorno 22/05/2008, al fine di consentire allo stesso Servizio di provvedere a convocare la successiva terza seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 09/06/2008, come da relativo verbale della seduta stessa agli atti del Servizio scrivente.
- Con nota prot. n. 1790 del 22/05/2008, acquisita con ns. prot. n. 28845 del 22/05/2008, la Società Valle Ossola S.p.A. ha trasmesso al Servizio scrivente la documentazione tecnica progettuale integrativa richiesta in esito alla seconda seduta della Conferenza di Servizi del 19/05/2008.
- Con nota prot. n. 28991/7° del 23/05/2008, il Servizio scrivente ha convocato i Soggetti interessati per il giorno 09/06/2008 presso la sede provinciale per la terza seduta della Conferenza di Servizi.
- In data 09/06/2008 si è svolta presso la sede provinciale la terza seduta della Conferenza di Servizi che si è conclusa con l'espressione di giudizio favorevole, con prescrizioni, in merito all'approvazione del progetto ed all'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio del Centro di Raccolta per la messa in riserva (R13), il raggruppamento preliminare (D13) ed il trattamento (R3) di rifiuti urbani pericolosi e non, sito in Località Regione Nosere a Domodossola (VB), in capo alla Società Valle Ossola S.p.A., di cui all'istanza acquisita con ns. prot. n. 17735 del 19/03/2008 e s.m.i..
- Con nota prot. n. 31624/7° del 06/06/2008, pervenuta al Servizio scrivente successivamente alla seduta del 09/06/2008 della Conferenza di Servizi, il Servizio Risorse Idriche provinciale ha giudicato esaustiva la documentazione integrativa trasmessa dalla Società Valle Ossola S.p.A. esprimendo parere favorevole all'approvazione del progetto ed alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in oggetto per quanto di competenza, ex D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i..
- Con nota prot. n. 4230/BAP/CDS/VB/AL del 28/05/2008, ns. prot. n. 31623 del 06/06/2008, pervenuta successivamente alla seduta di cui sopra della Conferenza di Servizi, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte ha precisato che, alle condizioni evinte nell'ambito del procedimento in oggetto in relazione





agli aspetti di competenza legati alle relative opere già realizzate, l'assoggettamento a vincolo paesaggistico è da considerarsi successivo alla realizzazione dei manufatti, chiedendo altresì di acquisire la relativa documentazione progettuale e probatoria in merito.

- Con nota ns. prot. n. 33031/7° del 12/06/2008 il Servizio scrivente ha risposto alla nota di cui sopra della citata Soprintendenza relazionando approfonditamente in merito e fornendo e richiamando tutta la documentazione probatoria necessaria agli atti.
- Nell'ambito del procedimento in oggetto e nelle relative sedute della Conferenza di Servizi sono state acquisite agli atti le copie delle Deliberazioni del Consiglio Comunale della Città di Domodossola n. 70 del 20/12/2007 e n. 6 del 11/02/2008, nonché copia della relativa Convenzione tra lo stesso Comune ed il Consorzio di Bacino Valle Ossola, di approvazione del mutamento temporaneo del vincolo di destinazione ad uso civico e di concessione di utilizzo della relativa area interessante parte dell'impianto in oggetto e finalizzati alla realizzazione ed all'esercizio dello stesso.
- L'art. 19 della L.R. Piemonte n. 22 del 05/12/2007, di modifica dell'art. 60 della L.R. Piemonte n. 9 del 23/04/2007, attribuisce ai Comuni le cui collettività risultano essere titolari di uso civico le competenze relative al mutamento di destinazione di terre di uso civico per finalità di servizio pubblico, quale il caso di interesse del procedimento in oggetto, come espresso nell'ambito della seduta del 09/06/2008 da parte del Rappresentante del Comune di Domodossola per quanto di competenza.
- Nell'ambito della seduta del 09/06/2008 è stata espressa l'autorizzazione, da parte del Rappresentante del Settore OO.PP. della Regione Piemonte per quanto di competenza, all'occupazione delle aree demaniali interessanti parte dell'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 12, comma 9 del Regolamento Regionale Piemonte n. 14/R del 06/12/2004.

#### Visto:

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- La L.R. 24 ottobre 2002 n. 24, s.m.i. ed in particolare l'art. 3 "Competenze delle Province".
- La L.R. 44/00 e s.m.i. in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali.
- La D.C.I. del 27/07/1984.
- La D.G.R. della Regione Piemonte del 19 marzo 2001, n. 44-2493.
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali".
- La L. 241/90, il D.Lgs. 29/93 e la L. 127/97, loro s.m.i..
- La D.D. del VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 51 del 11.02.2008 "Assegnazione del personale ai servizi del Settore ed individuazione dei responsabili dei servizi".

Tutto ciò premesso, preso atto e considerato ritiene che sia possibile concludere il procedimento in oggetto e, pertanto,

#### PROPONE

- 1) Di **prendere atto** dell'esito e delle risultanze della Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto svoltasi nelle sedute del 21/04/2008, del 19/05/2008 e del 09/06/2008 presso il VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola, i cui verbali sono agli atti presso il Servizio scrivente.
- 2) Di **dare atto**, in osito a quanto espresso al precedente punto 1), a quanto sopra considerato ed alla documentazione tecnica ed amministrativa relativa al procedimento in oggetto agli atti, della sussistenza di tutte le condizioni necessarie ad esprimere





- l'autorizzazione di cui al successivo punto 3), con particolare riferimento agli aspetti legati al possesso dei titoli di disponibilità delle relative aree demaniali e delle relative aree comunali gravate dal vincolo di uso civico, nonché di tutte le autorizzazioni/pareri/visti/concessioni/nulla osta o altri atti di analoga natura acquisiti in sede di Conferenza di Servizi e/o comunque nell'ambito del procedimento in oggetto.
- 3) Di **approvare il progetto ed autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la Società Valle Ossola S.p.A., con sede legale in Via Valle Antigorio, 26 a Crevoladossola (VB), a **realizzare e gestire** il Centro di Raccolta per la messa in riserva (R13), il raggruppamento preliminare (D13) ed il trattamento (R3) di rifiuti urbani pericolosi e non, ubicato in Località Regione Nosere a Domodossola (VB), come da relativo progetto presentato con l'istanza acquisita con ns. prot. n. 17735 del 19/03/2008 ed alla successiva documentazione integrativa allo stesso acquisita con ns. prot. n. 28845 del 22/05/2008, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato A) *Prescrizioni Progettuali-Costruttive* e nell'Allegato B) *Prescrizioni Gestionali* e delle disposizioni di cui all'Allegato C) *Planimetria dell'Impianto* che costituiscono, in tutti i loro contenuti, parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione.
  - 4) Di dare atto che l'autorizzazione di cui al precedente punto 3) è comprensiva dell'annessione all'area ed alle strutture del Centro di Raccolta in oggetto dell'area individuata e denominata, nell'ambito della Conferenza di Servizi e dei relativi elaborati progettuali quale "Zona Pesa", comprensiva delle relative strutture ed in considerazione dei relativi interventi in progetto previsti e dell'esercizio della stessa, in precedenza di pertinenza del limitrofo impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, attualmente in assenza di autorizzazione attiva e con procedura di chiusura ex art. 12 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. in iter, in esito a quanto definito in merito nell'ambito della seduta del 09/06/2008 della Conferenza di Servizi, il cui verbale è agli atti.
  - 5) Di dare atto che, in relazione alle caratteristiche dell'impianto in oggetto e dei limitrofi impianti rispettivamente di discarica per rifiuti non pericolosi e di stazione di trasferimento di RSU indifferenziati ed organici, parte delle aree di transito, la pesa con il relativo box e le opere di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento sono da considerarsi in uso promiscuo tra gli stessi citati impianti.
  - 6) Di dare atto che la **validità** dell'autorizzazione del Centro di Raccolta di cui al precedente punto 3) ha durata pari ad anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di emissione del provvedimento finale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento.
  - 7) Di dare atto che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere presentata all'Ente competente entro 180 giorni dalla scadenza della validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto; in ogni caso l'attività potrà essere proseguita fino alla decisione espressa da parte dell'Ente competente, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate relative all'impianto di cui al successivo punto 9).
  - 8) Di dare atto che preventivamente al termine dell'esercizio dell'impianto, e comunque prima della scadenza della validità della relativa autorizzazione di cui al precedente punto 3), la Società Valle Ossola S.p.A. dovrà attuare il Piano di ripristino ambientale e recupero dell'area autorizzata, nel rispetto di quanto prescritto nell'Allegato B) *Prescrizioni Gestionali* alla presente.
  - 9) Di dare atto che propedeuticamente all'esercizio dell'attività di cui al precedente punto 3) e comunque entro il termine temporale massimo di 120 giorni a far tempo dalla data di regolare esecuzione delle opere autorizzate di cui al precedente punto 3), la Società Valle Ossola S.p.A. dovrà presentare al Servizio scrivente le **garanzie finanziarie** relative all'impianto in oggetto conformi a quanto indicato in merito dalla D.G.R. 19 marzo 2001, n. 44-2493 della Regione Piemonte; le garanzie finanziarie dovranno essere corredate dal prospetto di calcolo per la determinazione dell'importo massimo delle stesse.





- 10) Di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto di cui al precedente punto 3), alla presentazione da parte della Società Valle Ossola S.p.A. e successiva comunicazione di accettazione da parte del Servizio scrivente delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 9).
- 11) Di dare atto che qualsiasi eventuale modifica dell'impianto in oggetto dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio scrivente, alle cui disposizioni espresse ai sensi della normativa vigente in merito la Società dovrà conformarsi, oppure, in alternativa, potrà essere direttamente oggetto di istanza di variante ai sensi dello stesso D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. qualora ne ricorrano i presupposti di applicazione.
- 12) Di dare atto che la presente Determinazione potrà essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni/disposizioni che si rendessero necessarie, anche in considerazione di sopravvenute esigenze normative.
- 13) Di dare atto che la presente Determinazione fa salvo il conseguimento dei provvedimenti autorizzativi/pareri/nulla osta o altri atti di analoga natura da parte degli organi competenti in ordine a vincoli di natura pubblicistica e/o comunque necessari all'esercizio dell'attività in oggetto che esulano dalla stessa presente Determinazione.
- 14) Di dare atto che è fatta salva l'applicazione da parte dei Soggetti competenti di tutte le disposizioni normative applicabili all'impianto in oggetto in relazione alle relative competenze specifiche, anche con riferimento particolare agli eventuali adempimenti in materia paesaggistica-ambientale connessi allo stesso impianto in oggetto, nonché agli adempimenti relativi alle aree ed alle opere interessanti la competenza del Demanio dello Stato, come definite in sede di Conferenza di Servizi.
- 15) Di dare atto che l'inosservanza di quanto prescritto, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, comporterà l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dal D.Lgs. 152/06 e dalla L.R. 24/02, loro s.m.i..
- 16) Di trasmettere il provvedimento finale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento alla Società **Valle Ossola S.p.A.** con sede legale a Crevoladossola (VB) in Via Valle Antigorio, 26.
- 17) Di trasmettere copia del provvedimento finale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento a tutti i Soggetti interessati dal procedimento in oggetto<sup>1)</sup>.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Claudio Giannoni

La presente Determinazione conclusiva viene redatta in 8 esemplari originali destinati rispettivamente a:

- Società Valle Ossola S.p.A.;
- Comune di Domodossola;
- A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento del V.C.O.;
- Corpo di Polizia Provinciale;
- Segretario Generale dell'Amministrazione Provinciale;
- Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Provinciale;
- N. 2 trattenuti presso gli uffici del Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche della Provincia del Verbania Cusio Ossola.



<sup>1)</sup>Albo Nazionale Gestori Ambientali; A.S.L. 14; Regione Piemonte – Pianificazione e Gestione Urbanistica Settore Decentrato di Verbania; Regione Piemonte – OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico Settore Decentrato di Verbania; Provincia del Verbania Cusio Ossola – Servizio Risorse Idriche; C.O.B. Valle Ossola; Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del V.C.O..



Allegato A) alla Determinazione conclusiva del procedimento prot. n. 33237/7° del 13/06/2008.

**PRESCRIZIONI PROGETTUALI – COSTRUTTIVE**

- 1) Il progetto del Centro di Raccolta per la messa in riserva (R13), il raggruppamento preliminare (D13) ed il trattamento (R3) di rifiuti urbani pericolosi e non, ubicato in Località Regione Nosere a Domodossola (VB), deve essere realizzato, compatibilmente alle prescrizioni ed a quanto disposto dalla presente Determinazione, secondo le specifiche progettuali contenute nella documentazione tecnico progettuale trasmessa dalla stessa Società Valle Ossola S.p.A., acquisita al ns. prot. n. 17735 del 19/03/2008, ed alla successiva documentazione integrativa della stessa acquisita con ns. prot. n. 28845 del 22/05/2008, timbrati in ogni loro parte dal Responsabile del Procedimento, fatto salvo quanto disposto con la presente Determinazione, consistente in:

<i>Relazione Tecnica</i>	<i>Marzo 2008</i>
<i>Schede Tecniche Rifiuti</i>	
<i>Titoli di Proprietà</i>	
<i>Documentazione</i>	
<i>Piano di Prevenzione e di Gestione delle Acque</i>	
<i>Documentazione fotografica</i>	
<i>Tavole Grafiche</i>	
<i>Tavola 0</i>	<i>Planimetria variazione autorizzativa</i>
<i>Tavola 1</i>	<i>Planimetria impianto e settori operativi</i>
<i>Tavola 2</i>	<i>Planimetria dotazione antincendio</i>
<i>Tavola 3</i>	<i>Planimetria scarichi – Reti di raccolta</i>
<i>Tavola 4</i>	<i>Planimetria scarichi conferimento al recettore e particolari</i>
<i>Tavola 5</i>	<i>Planimetria individuazione interventi</i>
<i>Tavola 6</i>	<i>Particolari costruttivi</i>
<i>Integrazioni Provincia V.C.O.</i>	<i>Maggio 2008</i>
<i>Integrazioni A.R.P.A.</i>	
<i>Integrazioni Regione Piemonte OO.PP.</i>	
<i>Cronoprogramma Attività</i>	
<i>Stima importo avori</i>	
<i>Tavola 3/Int</i>	<i>Planimetria scarichi – Reti di raccolta</i>
<i>Tavola 4/Int</i>	<i>Planimetria scarichi conferimento al recettore e particolari</i>
<i>Tavola 5/Int</i>	<i>Planimetria individuazione interventi</i>
<i>Tavola 6/Int</i>	<i>Interventi sistemazione recinzioni</i>

- 2) I lavori relativi alle nuove opere previste dell'impianto in oggetto dovranno iniziare entro il giorno 01/10/2008 con la rimozione del trituratore all'interno del capannone, come indicato nel Cronoprogramma attività acquisito con ns. prot. n. 28845 del 22/05/2008; qualsiasi eventuale modifica alle tempistiche delle diverse attività ivi indicate deve essere prontamente comunicata al VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola - Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche, ad A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del V.C.O. ed al Comune di Domodossola, corredata da specifica nota giustificativa in merito ed allegando il nuovo ed aggiornato Cronoprogramma attività.
- 3) Per le specifiche fasi indicate nel Cronoprogramma attività, acquisito con ns. prot. n. 28845 del 22/05/2008, la Società deve comunicare al VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola -





Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche, ad A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del V.C.O. ed al Comune di Domodossola:

- l'avvio dei lavori (con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso);
  - il nominativo del Responsabile dei Lavori e della Ditta esecutrice;
  - il termine dei lavori (entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine degli stessi).
- 4) Con l'avanzamento dei lavori di cui al precedente punto 2), in considerazione della necessità di temporanee ricollocazioni di alcuni stoccaggi dei rifiuti, la Società deve trasmettere al VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola - Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche, ad A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del V.C.O. ed al Comune di Domodossola, preventivamente all'effettuazione di tutte le fasi relative agli spostamenti necessari degli stoccaggi dei rifiuti, la planimetria dell'impianto temporaneamente aggiornata di cui alla "Tavola 1 - Planimetria impianto e settori operativi" garantendo comunque le modalità di gestione dei rifiuti prescritte di cui al successivo allegato B alla presente.
  - 5) A conclusione dei lavori di cui al precedente punto 2) relativi all'impianto in oggetto, prevista entro il 15/05/2009, entro il termine di 30 giorni dalla stessa, la Società in oggetto dovrà inviare al VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola - Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche, ad A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del V.C.O. ed al Comune di Domodossola un Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Responsabile dei Lavori attestante la conformità degli stessi a quanto di progetto autorizzato, corredato da opportuna documentazione tecnica fotografica.
  - 6) L'altezza della recinzione dell'impianto in corrispondenza dello stoccaggio dei rifiuti in plastica dovrà raggiungere la quota pari a 4 metri, idonea al fine di meglio contenere eventuali dispersioni di rifiuti plastici leggeri ad opera del vento nelle aree contermini all'impianto stesso.
  - 7) Dovrà essere garantita l'integrità e l'idoneità della recinzione dell'intero impianto, sostituendone le parti deteriorate, con particolare riferimento a porzioni del lato Ovest e del lato Nord dell'impianto stesso.
  - 8) Ai fini di salvaguardare l'ambiente circostante, nonché la salute dei cittadini e degli addetti, all'istante è fatto obbligo di realizzare eventuali ulteriori interventi tecnici che in qualsiasi momento dovessero rendersi necessari.
  - 9) Devono essere rispettati in ogni fase i disposti in materia di inquinamento acustico di cui alla Legge 447/95 e s.m.i., attuando nel caso tutti gli interventi necessari atti allo scopo nel rispetto delle relative procedure previste.
  - 10) Deve essere mantenuto il decoro estetico e paesaggistico delle aree interessate e contermini all'impianto in oggetto.
  - 11) Dovranno essere rispettate, sia in fase di cantiere che di esercizio dell'attività, le distanze di sicurezza da eventuali linee elettriche o altre infrastrutture presenti.
  - 12) Qualora vengano previste varianti sostanziali al progetto autorizzato di cui alla presente Determinazione, queste dovranno essere sottoposte a preventiva approvazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..





Allegato B) alla Determinazione conclusiva del procedimento prot. n. 33237/7° del 13/06/2008

**PRESCRIZIONI GESTIONALI**

- 1) La gestione del Centro di Raccolta deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla presente Determinazione a seguito di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi e dei contenuti della documentazione tecnica presentata dalla Società Valle Ossola S.p.A. in allegato all'istanza, acquisita con ns. prot. n. 17735 del 19/03/2008, ed alla successiva documentazione integrativa della stessa acquisita con ns. prot. n. 28845 del 22/05/2008, che, in copie vistate dal Responsabile del Procedimento, sono consegnate alla Società contestualmente al provvedimento finale conseguente alla presente Determinazione conclusiva e dovranno essere custodite, unitamente allo stesso atto, presso l'impianto in oggetto.
- 2) L'esercizio del Centro di Raccolta per la messa in riserva (R13), il raggruppamento preliminare (D13) ed il trattamento (R3) di rifiuti urbani pericolosi e non, ubicato in Località Regione Nosere a Domodossola (VB), deve svolgersi esclusivamente all'interno dell'area dell'impianto come indicata alla "tavola 1 - Planimetria impianto e Settori operativi" allegata alla documentazione progettuale presentata dalla Società Valle Ossola S.p.A..
- 3) L'efficacia dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in oggetto è vincolata alla piena e completa disponibilità all'utilizzo, da parte della Società Valle Ossola S.p.A., delle aree e del capannone che costituiscono l'impianto stesso.
- 4) Le tipologie ed i quantitativi massimi di rifiuti urbani pericolosi e non, stoccabili in messa in riserva (R13), oggetto di raggruppamento preliminare (D13) e trattabili (R3) nel Centro di Raccolta, sono indicati nella sottostante Tabella 1:

CER	Descrizione	Trattamento	Stoccaggio massimo		Trattamento
			mc	tonn	Annuo tonn
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	R13 - R3	40	30	3.500
20 01 01	carta e cartone				
15 01 02	imballaggi in plastica	R13	800	60	1.300
20 01 39	plastica				
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R13	600	75	3.000
15 01 07	imballaggi in vetro				
20 01 02	vetro				
20 01 02	vetro (vetro piano)	R13	10	5	45
15 01 04	imballaggi metallici	R13	400	15	500
20 01 40	metallo				
15 01 03	imballaggi in legno	R13	100	40	800
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37				
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13	40	75	3.000
20 02 01	rifiuti biodegradabili	R13	250	60	1.000
20 01 10	abbigliamento	R13	25	3	130
20 01 11	prodotti tessili				
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	R13	2	3	7





20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13	3	3	10
20 01 25	oli e grassi commestibili	R13	1	1	5
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	R13	1	1	5
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13	30	5	60
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R13	60	5	90
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)	R13	30	5	40
16 01 03	pneumatici fuori uso	R13	150	20	100
20 03 07	rifiuti ingombranti	R13	150	20	400
20 03 03	residui della pulizia stradale	D13	10	10	155
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13	2	0,05	1

Tabella 1: Elenco codici CER dei rifiuti autorizzati e relativi quantitativi massimi di stoccaggio e trattamento.

- 5) I rifiuti oggetto di messa in riserva (R13) di cui alla presente Determinazione dovranno essere avviati ad impianti autorizzati all'effettivo recupero degli stessi; l'eventuale conferimento ad impianti di esclusiva ulteriore attività di messa in riserva (R13) è consentito soltanto per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica degli stessi rifiuti.
- 6) I rifiuti di cui a precedente punto 4) potranno essere stoccati in messa in riserva (R13) o in raggruppamento preliminare (D13) indicativamente per il tempo medio di permanenza indicato alla Scheda 1A della "Relazione Tecnica" allegata alla documentazione progettuale presentata dalla Società Valle Ossola S.p.A. e comunque per un periodo non superiore ad un anno a far data dalla presa in carico degli stessi.
- 7) Entro il mese di Maggio di ciascun anno la Società Valle Ossola S.p.A. dovrà trasmettere al Servizio scrivente e ad A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento del V.C.O. una specifica relazione gestionale riportante il quantitativo di rifiuti trattati nell'anno precedente suddiviso per i codici CER indicati al precedente punto 4) e l'elenco degli impianti a cui sono stati conferiti i rifiuti per le successive operazioni di recupero (allegando altresì copia delle relative autorizzazioni/iscrizioni all'esercizio degli stessi impianti rilasciate, ai sensi della normativa vigente, dalle rispettive Autorità competenti).
- 8) I rifiuti di cui al precedente punto 4) devono essere stoccati in messa in riserva (R13), raggruppamento preliminare (D13) e trattati (R3) esclusivamente nelle aree di pertinenza individuate nella "tavola 1 – Planimetria impianto e Settori operativi", nel rispetto delle capacità massime di stoccaggio e trattamento annuo indicate allo stesso precedente punto 4) e nelle





modalità di stoccaggio indicate nella Scheda 1B della "Relazione Tecnica", elaborati entrambi allegati alla documentazione progettuale presentata dalla Società Valle Ossola S.p.A..

- 9) I cumuli di stoccaggio in aree dei rifiuti non devono superare, a contatto delle pareti divisorie delle stesse aree ed in corrispondenza della recinzione dell'impianto, l'altezza di 2 metri, fatta salva la deroga in merito allo stoccaggio della plastica imballata che potrà raggiungere l'altezza massima di 2,4 metri, al fine di garantirne il contenimento all'interno di dette aree di pertinenza.
- 10) Lo stoccaggio dei rifiuti di cui al precedente punto 4) non dovrà in alcun modo interagire con la recinzione dell'impianto in oggetto.
- 11) Per ognuno dei contenitori/aree di stoccaggio deve essere apposta, aggiornata e garantita nel tempo specifica cartellonistica indicante il codice CER e la descrizione del rifiuto ivi stoccato.
- 12) Deve essere garantita nel tempo l'integrità e la funzionalità dei contenitori e delle aree di stoccaggio provvedendo alla loro periodica pulizia, manutenzione o sostituzione.
- 13) Deve essere sempre garantito lo stoccaggio dei rifiuti liquidi, con particolare riferimento allo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi CER 20.01.26\* "Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25", nel rispetto delle disposizioni in merito dettate dalla D.C.I. del 27/07/1984.
- 14) Deve essere garantito nel tempo il buono stato della pavimentazione impermeabilizzata dei locali adibiti allo stoccaggio degli oli e degli accumulatori; deve essere inoltre prontamente svuotato ad ogni suo eventuale riempimento il bacino di contenimento relativo alle aree di stoccaggio degli oli.
- 15) Deve essere sempre disponibile presso l'impianto del materiale assorbente da utilizzare per eventuali sversamenti accidentali di rifiuti liquidi.
- 16) I rifiuti codice CER 20.01.21\* "Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio" devono essere movimentati e stoccati in modo da garantirne l'integrità.
- 17) I rifiuti codice CER 20.01.23\* "Frigoriferi" devono essere movimentati e stoccati in modo da evitare lesioni ai circuiti frigoriferi ed alle pareti degli stessi rifiuti al fine di evitare il rilascio dei refrigeranti e/o degli oli in essi contenuti.
- 18) I rifiuti codice CER 20.01.35\* "Televisori e monitor" devono essere movimentati e stoccati in modo da garantire l'integrità dei relativi tubi catodici.
- 19) I rifiuti in carta e cartone CER 20.01.01/CER 15.01.01 e i rifiuti in plastica CER 20.01.39/CER 15.02.01 devono essere scaricati e trattati/compattati esclusivamente all'interno del capannone, senza miscelazione tra gli stessi flussi e stoccati nelle rispettive aree di pertinenza.
- 20) La Materia Prima Secondaria ottenuta dal trattamento dei rifiuti carta e cartone deve essere conforme alle specifiche di cui alla norma UNI-EN 643:2002, qualora non lo fosse il materiale risulta essere ancora rifiuto e deve essere stoccato all'interno del capannone in parte dell'area di pretrattamento dei rifiuti non pericolosi.
- 21) Le aree di stoccaggio dei rifiuti e della Materia Prima Secondaria di cui ai precedenti punti 18) e 19) devono essere ben distinte ed individuate con opportuna cartellonistica.
- 22) Il rifiuto Biodegradabile da cucine e mense ("organico") CER 20.01.08 deve essere stoccato esclusivamente all'interno di cassoni stagni nell'area indicata nella "tavola 1 - Planimetria impianto e settori operativi" allegata alla documentazione progettuale presentata dalla Società Valle Ossola S.p.A..
- 23) Il rifiuto CER 20.01.08 "Biodegradabile da cucine e mense" può essere stoccato, qualora si verifichi tale esigenza di natura straordinaria, in messa in riserva R13 presso l'impianto in oggetto per un tempo massimo di 36 ore intercorso il quale deve necessariamente essere conferito al relativo impianto di recupero.
- 24) Giornalmente devono essere pulite le aree contermini e di accesso alle aree di gestione del rifiuto organico al fine di raccogliere eventuali sversamenti accidentali dello stesso.
- 25) Giornalmente devono essere pulite le aree limitrofe alle zone di trattamento/pretrattamento ed agli stoccaggi dei rifiuti e delle MPS al fine di raccogliere eventuali rifiuti fuori usciti nelle operazioni di trattamento/scarico/movimentazione/carico degli stessi e garantire che i relativi cumuli siano confinati all'interno delle predette aree/contenitori di stoccaggio come individuate alla "tavola 1 -






- Planimetria impianto e settori operativi"* allegata alla documentazione progettuale presentata dalla Società Valle Ossola S.p.A..
- 26) Giornalmente devono essere pulite le aree di movimentazione e transito all'interno ed all'esterno del capannone al fine di contenere lo stoccaggio dei rifiuti esclusivamente all'interno delle apposite aree/contenitori di stoccaggio.
  - 27) Devono essere periodicamente puliti i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle aree di stoccaggio dei rifiuti e verificato il loro stato e funzionalità al fine di evitare locali ristagni d'acqua e di garantire l'efficienza della rete di raccolta indicata nella "tavola 3 int - Planimetria scarichi - reti di raccolta" allegata alla documentazione progettuale presentata dalla Società Valle Ossola S.p.A..
  - 28) Deve essere sempre garantita nel tempo la completa e funzionale recinzione dell'impianto al fine di garantire il divieto di accesso dall'esterno da parte di persone non autorizzate.
  - 29) In ingresso all'impianto deve essere posizionata idonea cartellonistica riportante la denominazione e la sede della Società titolare dell'impianto, la sintesi dell'attività svolta dallo stesso, i relativi estremi degli atti autorizzativi, il nominativo ed il recapito del Responsabile Tecnico dell'impianto.
  - 30) Deve essere mantenuta una sistemazione decorosa ed efficiente di tutte le parti costituenti l'impianto in oggetto.
  - 31) Deve essere garantito nel tempo lo stato di integrità, nonché le pendenze verso i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, dell'intera pavimentazione dell'impianto in oggetto, al fine di evitare fenomeni di ristagno delle stesse acque.
  - 32) Devono essere rispettati in ogni fase di gestione dell'impianto i disposti in materia di impatto acustico di cui alla L. 447/95 e s.m.i..
  - 33) Devono essere sempre garantite le condizioni di sicurezza dell'impianto.
  - 34) Relativamente agli addetti all'impianto dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza, protezione e tutela della salute dei lavoratori e dovrà essere garantita la minimizzazione della movimentazione manuale dei rifiuti da parte degli addetti stessi.
  - 35) La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti in oggetto dovranno essere svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.
  - 36) Preventivamente al termine dell'esercizio dell'impianto la Società in oggetto deve attuare il Piano di Ripristino Ambientale e Recupero indicato nella "Relazione Tecnica" allegata alla documentazione progettuale presentata dalla stessa Società Valle Ossola S.p.A., dandone preventiva comunicazione al Servizio scrivente, all'A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del V.C.O. ed al Comune di Domodossola ed attenendosi alle eventuali disposizioni impartite in merito dagli stessi Soggetti. A conclusione degli interventi necessari dovrà essere inviata al VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola - Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche, ad A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del V.C.O. ed al Comune di Domodossola una specifica e dettagliata relazione in merito agli interventi attuati ed allo stato dei luoghi; tali Soggetti, nel caso, indicheranno alla Società ulteriori attività da attuare a completamento del ripristino ambientale dei luoghi.
  - 37) La gestione dell'impianto in oggetto dovrà garantire la scrupolosa osservanza delle norme in materia di sicurezza ed igiene e salute pubblica pertinenti al tipo di attività, definita insalubre ai sensi della normativa sanitaria vigente.
  - 38) Dovrà essere predisposto un regolamento di funzionamento dell'impianto comprensivo delle norme in materia di sicurezza ed igiene e salute pubblica adottate a salvaguardia dell'ambiente e della salute dei lavoratori, il quale deve essere trasmesso entro 6 mesi dalla data di emissione del provvedimento finale conseguente alla presente Determinazione all'ASL 14, all'A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del V.C.O. e, per conoscenza, al VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola - Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche.
  - 39) Dovranno essere evitati ristagni d'acqua, specialmente nei pneumatici d'auto, al fine di evitare il diffondersi di situazioni insalubri.





- 40) In caso di variazione del Responsabile Tecnico dell'impianto, attualmente individuato nella persona dell'Arch. Rosanna Capella, ne dovrà essere data tempestiva comunicazione al Servizio scrivente, all'A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del V.C.O. ed al Comune di Domodossola, allegando alla comunicazione stessa idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi in capo al nuovo Responsabile Tecnico.
- 41) Il quantitativo massimo di rifiuti trattati (R3) e in raggruppamento preliminare (D13) gestiti giornalmente presso l'impianto in oggetto non può superare rispettivamente le 100 t/giorno e le 20 t/giorno, fatta salva la preventiva applicazione dei disposti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale in merito.
- 42) Dovrà essere effettuata da parte della Società Valle Ossola S.p.A., con cadenza minima annuale, la pulizia delle vasche di trattamento delle acque di prima pioggia.
- 43) Deve essere garantito, da parte della Società Valle Ossola S.p.A., al termine di ogni evento meteorico, lo svuotamento delle vasche di trattamento delle acque di prima pioggia anche nel caso in cui il volume raccolto non abbia raggiunto il livello massimo, al fine di ripristinare la capacità utile necessaria alla raccolta delle acque di prima pioggia.
- 44) Deve essere quotidianamente verificato da parte di personale operante presso l'impianto in oggetto il livello delle acque presenti nella "vasca di stoccaggio acque reflue", al fine di garantire il mantenimento del franco previsto pari ad 1 metro (segnalato da una linea in vernice rossa) provvedendo, in caso di necessità, al tempestivo svuotamento della vasca stessa mediante autocisterna ed al conferimento di tale rifiuto all'impianto di smaltimento.
- 45) Con cadenza almeno annuale dovrà essere effettuata, da parte della Società Valle Ossola S.p.A., l'analisi delle acque in uscita dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia in relazione alle quali dovranno essere determinati almeno i seguenti parametri analitici: pH, idrocarburi totali, solidi sospesi totali, alluminio, ferro, rame, cromo totale, zinco, nichel e tensioattivi totali.
- 46) Deve essere installata una pompa di riserva per il rilancio delle acque di prima pioggia, alloggiata nella vasca di trattamento delle stesse di cui all'elaborato "Particolare 3" della "Tavola 4" allegata alla documentazione progettuale presentata dalla Società Valle Ossola S.p.A..





- LEGENDA**
- AREA in AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 D.LGS 152/2006
  - [diagonal hatching] AREE UFFICI E SERVIZI
  - [white box] PERCORSI E SPAZI DI MANOVRA
  - [diagonal hatching] CAPANNONE LAVORAZIONE
  - [cross-hatching] AREA SCOPERTA PER MESSA IN RISERVA RIFIUTI RECUPERABILI
  - [cross-hatching] AREA COPERTA PER MESSA IN RISERVA RIFIUTI RECUPERABILI
  - [diagonal hatching] AREA DEPOSITI ED ATTREZZATURE
  - [horizontal hatching] AREA LAVAGGIO MEZZI
  - [solid dark grey] AREA A VERDI O SUPERFICI NON SCOLANTI
  - [box with NN] INDICAZIONE TIPOLOGIE RIFIUTO STOCCATO

valle ossola s.p.a  
servizi di igiene urbana ed ambientale

**AUTORIZZAZIONE UNICA**  
ai sensi dell'art. 206 D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

**IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA  
e TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI  
SPECIALI e ASSIMILATI**

IMPIANTI CONSORTILI  
Località REGIONE ROSSEE - DOMODOSSOLA



tavola 1 - PLANIMETRIA IMPIANTO e SETTORI OPERATIVI

scala 1:250

data MARZO 2008

Progettista: Arch. EUGENIA CAPELLA

Legale Rappresentante: Dr. RODOLFO SIGNORINI